

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE  
INTERNAZIONALE  
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA  
CONVENZIONE**

tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Direzione Generale per l'Unione Europea (di seguito anche MAECI), l'Unione Italiana di Fiume, e l'Università Popolare di Trieste, per la realizzazione di un piano di interventi in favore della minoranza italiana in Slovenia, Croazia e Montenegro.

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciannove, addì 9 del mese di agosto in Roma, nella sede del MAECI innanzi a me dott.ssa Claudia Arcese, Ufficiale Rogante delegato alla stipula dei contratti del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in virtù del D.D. n. 5600/205 del 5 settembre 2018, e senza l'assistenza dei testimoni avendovi le parti contraenti rinunciato d'accordo con me, Ufficiale Rogante, a norma dell'art. 48 della legge notarile del 16 febbraio 1913, n. 89,

**PREMESSO**

1. che l'art. 14, comma 2, della Legge n. 19 del 9 gennaio 1991 recante "Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, della Provincia di Belluno e delle aree limitrofe" è stato prorogato e rifinanziato dall'art. 1, comma 2, della Legge n. 73 del 21 marzo 2001 recante "Interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia" a sua volta prorogato e rifinanziato, da ultimo, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, che

FB  
/

autorizza il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ad erogare la somma di Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00) per l'anno 2019 per gli interventi in favore della minoranza italiana nelle Repubbliche di Slovenia e Croazia, nonché Montenegro.

2. che l'art. 1 della citata Legge 21 marzo 2001 n. 73 e ss.mm.ii. prevede che lo stanziamento a favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia sarà utilizzato mediante Convenzione da stipulare tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di seguito anche denominato Ministero, l'Unione Italiana di Fiume, di seguito anche denominata U.I., e l'Università Popolare di Trieste, di seguito anche denominata U.P.T., sentito il parere della Federazione delle associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati;

3. che il Comitato di Coordinamento per le attività in favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia, costituito dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con D.M. n. 4032 del 3.7.1995, si è riunito l'8 luglio 2019 approvando un "Piano di interventi" - specificati nel verbale della riunione medesima - sulla base delle schede di valutazione dei singoli progetti e della relativa documentazione presentata dall'Unione Italiana di Fiume, anche a seguito del parere espresso, nel corso delle stesse riunioni, dalla Rappresentanza Diplomatica e Consolare competente per territorio e dalla Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati come previsto dall'art. 1 della Legge 73/01 per l'utilizzo dello stanziamento previsto sul Cap. 4544 per l'esercizio finanziario 2019; che l'Intesa di cui alla legge 73/2001 così come modificata con DL 24 aprile 2017 n.50 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n.96 per il MAECI e per la Regione Friuli Venezia Giulia è da intendersi acquisita con l'approvazione in sede di Comitato di Coordinamento;

FR



4. che il "Piano degli interventi", richiamato al precedente Punto 3, Allegato A alla presente Convenzione, controfirmato in originale dalle parti e depositato presso l'Amministrazione, costituisce parte integrante della presente Convenzione anche se non materialmente allegato e comprende:

4.1) Scuole e Asili con lingua d'insegnamento italiana: acquisto di manuali, libri e testi ausiliari, attività didattiche di supporto, aggiornamento e percorsi formativi per docenti, alunni e studenti, invio docenti dall'Italia, acquisto di arredi attrezzature e mezzi didattici, ristrutturazioni, adattamenti, costruzioni, completamenti, per Euro 2.030.964,00 così suddivisi: per l'U.P.T. Euro 829.626,00 (ottocentoventinovemilaseicentoventisei/00); per l'U.I. Euro 1.201.338,00 (unmilione duecentounomilatrecentotrentotto/00);

4.2) Sedi delle Comunità degli Italiani: restauri, ristrutturazioni, adattamenti, costruzioni, reperimento e acquisto di sedi, acquisto di arredi, allestimenti e sostegni, attività tecniche di supporto per Euro 159.975,00 così suddivisi: per l'U.P.T. Euro 123.556,00 (centoventitremilacinquecentocinquantasei/00); per l'U.I. Euro 36.419,00 (trentaseimilaquattrocentodiciannove/00);

4.3) contributi e sovvenzioni per la realizzazione di attività artistiche, culturali, di ricerca, editoriali, formative, sportive e acquisto di libri a favore di Istituzioni, Enti, Istituti e membri della Comunità Nazionale Italiana mediante l'organizzazione di conferenze e di escursioni in Italia, la concessione di borse di studio, sostegno alle attività dei dirigenti artistici dall'Italia nelle sedi delle Comunità degli Italiani, rappresentazioni teatrali, concorsi letterari, d'arte e cultura in Slovenia, Croazia e Montenegro, sostegni a iniziative su progetti europei di cooperazione transfrontaliera, progetti con Case Editrici e Televisioni, sostegno all'insegnamento dell'italiano presso le Università di Pola e Fiume, per

FB

1.809.061,00 così suddivisi: per l'U.P.T. Euro 1.466.987,00 (unmilionequattrocentosessantaseimilanovecentoottantasette /00); per l'U.I. Euro 342.074,00 (trecentoquarantaduemilasettantaquattro/00);

5. che gli importi, stanziati per l'attuazione dei suddetti interventi, sono comprensivi dell'IVA croata, slovena, montenegrina e italiana e delle spese e degli oneri di cui al successivo art. 9;

6. che il Comitato di Coordinamento per le attività in favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia, costituito dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con D.M. n. 4032 del 3.7.1995, nella stessa seduta del 8 luglio 2019 ha altresì preso atto dei finanziamenti sul cap. 4545 ("piano permanente") a titolo di contributi disposti ai sensi della legge 22 dicembre 1982, n. 960, articolo 4, per favorire attività culturali ed iniziative per la conservazione di testimonianze italiane nella ex Jugoslavia e dei finanziamenti erogati dalla Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi dell' art. 27 bis della legge regionale n. 16/2014;

7. che a partire dal 1° gennaio 2019 entra in vigore il nuovo concetto di impegno ad esigibilità di cui all'articolo 34 della legge 196 del 2009, modificato dal decreto legislativo n. 93 del 2016 e dal decreto legislativo n. 29 del 2018 (Circolare 34/2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze) che ha introdotto nuove disposizioni in materia di assunzione di impegni di spesa;

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

per la stipula della presente Convenzione sono personalmente comparsi davanti a me Ufficiale Rogante delegato:

**da una parte**

il Ministro Plenipotenziario Fabrizio Bucci, nato a Roma (RM) il 14.04.1964,

Vice Direttore Generale/ Vicario della Direzione Generale per l'Unione Europea, giusta D.M. n. 703 del 09.04.2018, registrato alla Corte dei Conti il 19.04.2018, reg. n. 811, con il quale sono state conferite le funzioni vicarie di Direttore Generale per l'Unione Europea a decorrere dal 04.04.2018, domiciliato per la carica presso la sede del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Piazzale della Farnesina 1, Roma C.F. 80213330584,

**e dall'altra**

1) il Sig. Maurizio TREMUL, nato a Capodistria (Slovenia) il 09.08.1962, Presidente dell'Unione Italiana di Fiume, avente sede a Fiume, via Uljarska 1/IV, C.F. croato 10823861913, la quale per le sue attività istituzionali in favore della Minoranza italiana in Slovenia si avvale dell'Unione Italiana di Capodistria, via Župančič 39, C.F. sloveno SI71205543, il quale sottoscrive il presente atto anche in nome e per conto del Sig. Marin Corva, nato a Zagabria (Croazia), il 27.10.1980, Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana di Fiume, giusta procura speciale del 6 agosto 2019, Rep. n 2/2019, rilasciata dal dott. Massimo Broglia, funzionario commerciale delegato all'esercizio delle funzioni notarili presso il Consolato Generale d'Italia a Fiume;

2) la dott.ssa Francesca Adelaide GARUFI, nata a Catania (CT) il 02.01.1951, in qualità di Commissario straordinario dell'Università Popolare di Trieste, giusta Provvedimento n. 57474 del 17.12.2018 a firma congiunta del MAECI, della Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia e della Prefettura di Trieste, come prorogato con provvedimento n. 31331 del 18.06.2019, avente sede a Trieste, Piazza del Ponterosso 6, C.F. 80011330323,

**TUTTO CIO' PREMESSO,**

ed accertata da me Ufficiale Rogante la capacità giuridica dei componenti i quali,

FB



mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, convengono e stipulano quanto segue:

#### ART. 1

1. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, avvalendosi della facoltà accordatagli dal D.P.R. n. 18/67 ed in applicazione della legge 30 dicembre 2018, n. 145, eroga, una volta divenuto efficace il decreto di approvazione della presente convenzione, all'Unione Italiana di Fiume (U.I.) l'importo di Euro **1.579.831,00** (unmilione cinquecento settantannove mila ottocentotrentuno/00) e all'Università Popolare di Trieste (U.P.T.) l'importo di Euro **2.420.169,00** (duemilioni quattrocento ventimilacentosessantanove/00) per complessivi Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00), che sono imputati al Cap. 4544 dell'esercizio finanziario 2019 per la realizzazione degli interventi in favore della minoranza italiana nelle Repubbliche di Slovenia, di Croazia e Montenegro, elencati al Punto 4 delle Premesse e indicati dalla stessa minoranza e meglio specificati nel verbale del Comitato di Coordinamento dell'8 luglio richiamato al Punto 3 delle Premesse. Gli importi suddetti potranno essere utilizzati dall'U.I. e dall'U.P.T. solo per la realizzazione del "Piano degli interventi" di cui al punto 3 delle Premesse della presente Convenzione a seguito di autorizzazione ministeriale secondo quanto disposto dal successivo art. 2, comma 2, salvo quanto previsto in materia di corrispettivo forfettario per le attività di gestione tecnica e di amministrazione di cui al successivo art. 9.

2. L'U.I. e l'U.P.T., nella stipula della presente Convenzione, si impegnano a sottostare a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, come modificata dalla Legge n. 217 del 17

FB

ATTENZIONE  
TEMPI PER  
ATTUAZIONE

dicembre 2010, e a comunicare tempestivamente al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata, eventuali modifiche relative al numero di conto corrente dedicato e ai nominativi dei soggetti delegati ad operarvi. Tale comunicazione attesterà la variazione intervenuta, e della stessa il MAECI prenderà atto, senza necessità di successivo atto aggiuntivo alla presente Convenzione. Pertanto, ferme restando le disposizioni sanzionatorie previste dall'art. 6 della citata Legge n. 136/2010 e successive modificazioni:

- l'U.I. dichiara che il conto corrente ad essa intestato – IBAN HR7923400091510941908 SWIFTCODE: PBZGHR2X presso la Privredna Banka Zagreb, Radnička Cesta, 50, 10000 Zagabria – è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, e che i soggetti attualmente delegati ad operarvi sono:

- Presidente dell'U.I.: Maurizio TREMUL, nato a Capodistria il 09/08/1962, C.F. TRMMRZ62M09B665D;
- Presidente della Giunta Esecutiva dell'U.I.: Marin CORVA, nato a Zagabria il 27/10/1980, C.F. croato n. 08774653438;

- l'U.P.T. dichiara che il conto corrente ad essa intestato – IBAN IT 74 M 03069 02222 100000002801 presso la Banca Intesa SanPaolo Spa, filiale n° 50106 di Via G. Carducci - Trieste - è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, e che i soggetti attualmente delegati ad operarvi sono:

- Commissario dell'U.P.T.: la Dottoressa Francesca Adelaide GARUFI, nata a Catania (CT) il 02/01/1951, residente a Roma in Via Rocca Sinibalda, 7 -codice fiscale GRF FNC 51A42 C351G;
- Vice Commissario dell'U.P.T.: la Dottoressa Marzia Baso, nata a

FB

Venezia (VE) il 03/05/1973, residente a Trieste in via Vittoria Colonna,5

– codice fiscale BSA MRZ 73E43 L736U;

- Vice Commissario dell'U.P.T.: il Dottor Alessandro Paolini, nato a Tolmezzo (UD) il 07/08/1966, residente a Tolmezzo in Via Del Din,10/b – codice fiscale PLN LSN 66M07 L195D;
- Direttore Generale dell'U.P.T.: il Dottor Fabrizio Somma, nato a Trieste il 28/09/1963, residente a Trieste in Via di Prosecco, 225 – codice fiscale SMM FRZ 63P28 L424X.

## ART. 2

1. L'U.I. e l'U.P.T. si impegnano a:

- procedere all'espletamento delle gare di appalto e di tutte le procedure amministrative connesse alla realizzazione del piano degli interventi di cui al Punto 4 delle Premesse in particolare per il punto 4.1 e 4.2 attenendosi al d.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. o, nel caso di appalti regolati dalla normativa croata o slovena, alla legge emanata in tali Paesi in attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea);
- stipulare successivamente tutti i contratti con le Ditte che si saranno aggiudicate le gare d'appalto.

2. I contratti da stipularsi con le ditte aggiudicatarie dovranno prevedere una clausola sospensiva che ne subordini l'efficacia all'approvazione espressa da parte del MAECI. A tal fine, i contratti saranno inviati dall'U.P.T. e dall'U.I. entro 5 giorni dalla loro stipula al Ministero che ne verifica – entro 30 giorni - la rispondenza con quanto previsto dal piano degli interventi (per oggetto e per importo). Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia

FB



nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono al MAECI.

3. Per le attività di cui al punto 4.3) delle Premesse alla presente Convenzione, l'U.I. e l'U.P.T. acquisiranno la documentazione necessaria all'effettuazione degli interventi che sarà recepita in appositi atti unilaterali, secondo la ripartizione individuata nel verbale del Comitato di Coordinamento dell'8 luglio 2019. Anche per tali atti si applica la procedura autorizzativa prevista dall'art. 2 comma 2.

#### ART. 3

1. Gli interventi dovranno essere contrattualizzati entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di erogazione dello stanziamento.

2. Il Ministero potrà autorizzare, previo esame in sede del Comitato di Coordinamento, per motivate esigenze sopravvenute, una variazione compensativa tra gli importi previsti ai punti 4.1), 4.2) e 4.3) delle Premesse alla presente Convenzione, fermo restando l'importo complessivo assegnato ad ogni singolo ente.

#### ART. 4

1. Il Ministero esercita la vigilanza anche mediante le Autorità diplomatico-consolari italiane in Slovenia, Croazia e Montenegro sullo svolgimento degli interventi, dei progetti e delle attività di cui alle Premesse. Detti interventi, progetti e attività dovranno essere portati a compimento nei termini e secondo le modalità contenute nei relativi atti e contratti.

2. Per la vigilanza sul corretto utilizzo amministrativo-contabile dei fondi messi a disposizione dalla presente Convenzione il Ministero si avvale del revisore dei conti designato quale rappresentante del MAECI nell'ambito del collegio dei

FB



revisori dell'UPT. Lo stesso revisore opererà la vigilanza presso l'U.I. per le sole attività inerenti alla legge 73/01. Le spese connesse alla attività di vigilanza rientrano tra le spese di gestione di cui al successivo art. 9. In caso di avvicendamento del revisore, il Ministero può disporre che l'ultima verifica del cessante sia effettuata congiuntamente con il subentrante; gli oneri relativi a tale attività rientrano tra le spese elencate nell'art. 9. Il Ministero richiederà al revisore dei conti di redigere e di trasmettergli, annualmente, apposita relazione in ordine all'utilizzo dei fondi assegnati, all'effettiva realizzazione degli interventi, anche con riferimento al rispetto della normativa applicabile alle singole tipologie di intervento, nonché in merito alle compensazioni di cui all'art. 6 ed all'utilizzo del fondo di riserva di cui all'art. 8.

#### ART. 5

1. I beni immobili acquistati con i fondi dello Stato italiano per scopi sociali e di pubblica utilità della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia sono utilizzati in funzione delle necessità istituzionali delle Comunità Italiane, delle Scuole e delle Istituzioni della Comunità Nazionale Italiana, nonché dell'Unione Italiana. Nel caso che, a seguito di mutate condizioni, una parte di tali immobili risulti eccedentaria rispetto alle esigenze delle suddette istituzioni della Comunità Nazionale Italiana, essa può essere locata a terzi con la preventiva autorizzazione del MAECI, a seguito di motivata richiesta dell'Unione Italiana.

Nel caso in cui i predetti beni fossero venduti o destinati ad attività diverse, senza il consenso delle competenti Autorità dello Stato italiano, l'Ente sarà responsabile contrattualmente nei suoi confronti. In caso di scioglimento dell'Ente proprietario, la proprietà dei beni immobili, acquistati ai sensi della presente e delle passate Convenzioni, sarà trasferita allo Stato italiano.

FB



2. L'U.I. si impegna a trasmettere annualmente all'U.P.T. i dati – aggiornati alla data di approvazione del proprio bilancio – relativi ai beni mobili ed immobili acquistati con i fondi dello Stato italiano e destinati alla stessa U.I., alle Comunità Italiane, alle Scuole e alle Istituzioni della Comunità Nazionale Italiana in funzione delle rispettive necessità istituzionali. L'U.P.T., nel raccogliere detti dati in appositi registri inventariali, effettuerà periodiche ricognizioni sugli interventi di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari sui beni immobili in essi contenuti. L'U.I. curerà altresì la tenuta di un elenco degli immobili concessi dalle autorità locali in uso gratuito a comunità degli italiani, scuole ed altre istituzioni della minoranza italiana in Slovenia e Croazia ed effettuerà inoltre periodiche ricognizioni sugli interventi di manutenzione ordinaria su tali immobili che si rendessero necessari. L'U.I. istituirà, infine, un fondo per la manutenzione ordinaria degli immobili acquistati e/o ristrutturati con i fondi dello Stato Italiano, devolvendo allo stesso le entrate ad essa derivanti dalle locazioni a titolo oneroso degli spazi locati degli immobili in questione. Detto fondo potrà essere usato in via ordinaria per il pagamento dei premi assicurativi per tali immobili.

#### ART. 6

1. Qualora si dovessero effettuare variazioni sui progetti o sui relativi importi, il Ministero non potrà in alcun caso erogare finanziamenti in misura superiore alla somma stabilita nella presente Convenzione.
2. Il Ministero stesso potrà autorizzare, successivamente alla scadenza della presente Convenzione, la compensazione su base annuale tra eventuali maggiori e minori spese sostenute per iniziative di cui alla presente con l'Unione Italiana e con l'Università Popolare di Trieste.

## ART. 7

1. Le somme relative agli interventi non contrattualizzati o non recepiti in appositi atti unilaterali entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di erogazione dello stanziamento devono essere restituite all'Erario tramite versamento dell'ente esecutore in conto entrate dello Stato entro il 30 gennaio successivo, salvo quanto previsto dal comma che segue.

2. Le somme relative agli interventi non contrattualizzati o non recepiti in appositi atti unilaterali entro il termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di erogazione dello stanziamento potranno essere ridestinate, su richiesta dell'Ente da presentare entro lo stesso termine. La ridestinazione è consentita su autorizzazione del Ministero e dopo che sia stata esaminata in sede di Comitato di Coordinamento di cui alle Premesse. Le somme ridestinate debbono essere contrattualizzate o recepite in appositi atti unilaterali entro il secondo anno successivo alla erogazione dello stanziamento; qualora, entro il predetto termine, gli interventi non siano realizzati o contrattualizzati o recepiti in atti unilaterali, le somme devono essere restituite all'Erario tramite versamento dell'ente esecutore in conto entrate dello Stato entro il successivo 30 gennaio.

3. Nel caso di sopravvenuta, reale e accertata impossibilità di realizzare un intervento o un'attività previste nelle Convenzioni dei 2 anni precedenti all'attuale, il Ministero può autorizzare l'utilizzo dei fondi già impegnati e non erogati per realizzare le stesse iniziative già approvate e/o per altre iniziative rientranti nelle finalità di cui alla legge 21 marzo 2001 n. 73, previo esame delle proposte da parte del Comitato di Coordinamento.

4. Per eventuali avanzi economici relativi alle attività già realizzate, su proposta degli Enti, il Ministero, può valutare l'opportunità di ridestinazione di tali somme

FB



per la stessa attività o per altre rientranti nelle finalità di cui alla legge 21 marzo 2001 n. 73, previo esame delle proposte da parte del Comitato di Coordinamento.

5. Qualora il valore della ridestinazione e/o degli avanzi economici non superi 40.000 euro, il Comitato potrà essere chiamato ad esprimersi anche per via telematica.

6. L'insieme della documentazione contabile dovrà essere intestata all'Ente che realizza l'iniziativa, salvo diverso accordo tra U.I. e U.P.T. e con l'assenso del Ministero. Quest'ultimo si considererà acquisito decorsi quindici giorni dalla data della trasmissione della relativa richiesta per posta elettronica o PEC, salvo diversa comunicazione entro tale termine del Ministero stesso.

#### ART. 8

1. I *Fondi di Riserva* istituiti presso l'U.I. e l'U.P.T. ai sensi della Convenzione Repertorio n. 2977 del 02 luglio 2015, possono essere utilizzati – previa autorizzazione ministeriale - per le seguenti operazioni:

- a) pagamento delle spese sostenute per ottemperare a sentenze di Tribunali e lodi arbitrali pronunciati a seguito di controversie con terze parti, sulla base di esplicite clausole contenute negli atti/contratti di cui all'art. 2 della presente Convenzione, che non trovino copertura nei finanziamenti erogati per la realizzazione delle iniziative in questione;
- b) reintegro mediante giroconto a favore del conto corrente sul quale affluiscono i finanziamenti ministeriali disposti ai sensi della presente Convenzione, di cui al precedente art. 1, per l'importo delle eventuali maggiori spese sostenute per la realizzazione di iniziative previste da precedenti convenzioni tra il Ministero e l'Ente interessato, a condizione che quest'ultimo abbia versato nello stesso anno solare sul Fondo in questione un importo non

FB

inferiore, derivante da minori spese su altri interventi effettuati, previsti nella stessa o in altre convenzioni tra le parti, e che tale ultimo importo non sia già stato utilizzato per operazioni di cui alla precedente lettera a) e alla presente lettera b);

c) anticipazione di spese afferenti a contratti stipulati o agli atti redatti ai sensi delle Convenzioni relative all' annualità 2019 e precedenti, inviati al Ministero per il relativo finanziamento;

d) anticipazione da parte dell'U.P.T. e dell' U.I. dei contributi allocati sul "piano permanente" secondo quanto indicato nel verbale di cui al punto 6 delle Premesse della presente Convenzione, erogati dal Ministero ai sensi della legge 22 dicembre 1982, n. 960, articolo 4, per favorire attività culturali ed iniziative per la conservazione di testimonianze italiane nella ex Jugoslavia, dopo l'approvazione da parte del Ministero del piano di utilizzo del relativo finanziamento e nelle more delle relative erogazioni ministeriali.

2. Nei casi di cui ai precedenti punti c) e d), entro quindici giorni dall'accredito dei relativi finanziamenti ministeriali all'Ente che ha effettuato l'anticipazione, il fondo di riserva è reintegrato a mezzo di operazioni di giroconto. Ciascuna operazione sul fondo di riserva deve formare oggetto di previa formale comunicazione al Ministero, trasmessa per posta elettronica o PEC, e potrà essere effettuata decorsi quindici giorni dalla data della trasmissione, salvo diversa comunicazione entro tale termine del Ministero stesso.

3. Resta ferma la responsabilità patrimoniale dell'Ente interessato, nell'eventualità che il contratto o l'atto, di cui alle suddette lettere c) e d) cui è riferita l'anticipazione delle relative spese con le risorse del proprio fondo di riserva, non venga approvato.

4. Sui Fondi di Riserva sono versate le economie realizzate sugli interventi previsti nelle Convenzioni tra il Ministero e gli Enti interessati, che non si intendano ridestinare a nuovi interventi ai sensi del precedente articolo 7.

5. Gli interessi attivi maturati sulle giacenze dei conti correnti su cui affluiscono le erogazioni del Ministero per il finanziamento degli interventi per l'anno di validità della presente convenzione, sia ai sensi della Legge 21 marzo 2001 n. 73 che della legge 14 marzo 1977, n. 73, sono versati all'erario in conto entrate dello Stato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello della loro maturazione. La stessa procedura si applica agli interessi maturati sul Fondo di Riserva nell'ipotesi di superamento del loro ammontare massimo, per la parte eccedente tale limite.

6. Il limite massimo di ognuno di tali Fondi resta fissato, per il 2019, in euro 700.000,00 (settecentomila/00).

#### ART. 9

1. Per le attività di gestione tecnica e di amministrazione connesse alla realizzazione degli interventi di cui alla presente Convenzione, gli Enti riceveranno – a titolo di corrispettivo forfettario - il 10% (dieci per cento) degli importi di cui alla ripartizione individuata al punto 4 delle Premesse. Tale importo è compreso in quello erogato ai sensi dell'articolo 1 della presente Convenzione. Nelle competenze sono incluse anche le spese dei commissari incaricati della scelta delle imprese vincitrici delle gare d'appalto; per gli esami e la verifica degli atti e degli stati di avanzamento; per le missioni, le trasferte, e le riunioni del personale, dei collaboratori, dei consulenti e dei tecnici; mentre sono escluse le spese relative alla direzione dei lavori, eventuali collaudi definitivi delle opere e/o per i certificati di corretta esecuzione.

FB





2.L'U.I. e l'U.P.T. si impegnano a conservare agli atti per dieci anni la documentazione relativa alle spese di cui al primo capoverso del presente articolo e di esibirla, a richiesta, per l'attività di vigilanza di cui al precedente art. 4.

#### ART. 10

1. Ogni sei mesi, a decorrere dalla firma della presente Convenzione, l'U.P.T. e l'U.I. forniranno al Ministero e ai Revisori dei rispettivi Enti, la situazione degli impegni assunti, (erogati e non), relativa alle iniziative approvate di cui alla presente e alle precedenti Convenzioni e non ancora concluse, nonché elementi sulla tempistica prevista per la loro conclusione. Gli Enti si impegnano, inoltre, alla conclusione dei lavori previsti nelle Premesse, a comunicare al Ministero gli importi eventualmente non spesi, perché possa essere esaminato, in sede di Comitato di Coordinamento, un loro eventuale reimpiego, come previsto dal precedente art. 7.

2. L'U.I. e l'U.P.T. si impegnano a comunicare con congruo anticipo le date di massima degli eventi realizzati nell'ambito delle iniziative approvate dal Comitato di Coordinamento in modo da favorire la partecipazione agli stessi delle autorità diplomatiche e consolari italiane in Slovenia, Croazia e Montenegro.

3. A conclusione di ogni intervento previsto nella presente Convenzione, l'U.I. e l'U.P.T. si impegnano inoltre a presentare al Ministero nonché alla Rappresentanza diplomatica ed all'Ufficio consolare competente per territorio delle relazioni finali dalle quali emergano nel dettaglio le attività svolte, le risorse impegnate, eventuali problematiche insorte in fase di esecuzione e le specifiche ricadute sulla Comunità Nazionale Italiana nelle Repubbliche di Croazia, di Slovenia e di Montenegro.

FB

4. L'U.I. si impegna altresì a trasmettere per il tramite del Consolato Generale d'Italia a Fiume – entro il 15 luglio dell'anno successivo a quello in cui sono stati erogati i finanziamenti – il proprio bilancio consuntivo certificato dall'apposita Casa di Revisione ai sensi della vigente normativa croata in materia unitamente a quello della sede di Capodistria e degli enti maggiormente beneficiari degli interventi finanziati ai sensi della presente Convenzione, con allegate le relative schede riepilogative di spesa.

#### **ART. 11**

Le Parti s'impegnano ad assumere tutte le iniziative necessarie affinché, nell'applicazione della presente convenzione, il trattamento dei dati personali delle persone fisiche avvenga nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati / RGPD (UE) 2016/679 e delle norme italiane di raccordo previste dal D.Lgs. 196/2003, così come emendato dal D.Lgs. 101/2018.

FB

#### **ART. 12**

1. La quota parte del contributo del 10% (dieci per cento) riscosso dagli Enti ai sensi del precedente art. 9, per le spese di gestione relative agli interventi non contrattualizzati entro l'anno successivo a quello di stanziamento e non ridestinati ai sensi dell'art.7, dovrà essere restituita all'Erario tramite versamento in conto entrate dello Stato.

ll

#### **ART. 13**

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti relativamente all'esecuzione della presente Convenzione, il foro competente è in via esclusiva quello di Roma. È esclusa la competenza arbitrale.

FS

#### **ART 14**

1. Tutte le spese relative alla stipula della presente Convenzione, nessuna esclusa

ed eccezzuata, sono a carico dell'U.I. e dell'U.P.T..

#### ART. 15

1.La presente Convenzione, mentre è impegnativa per l'U.I. e per l'U.P.T. fin dal momento della sua sottoscrizione, lo sarà invece per il Ministero solo dopo che sarà diventato efficace il decreto di approvazione della Convenzione stessa.

#### ART. 16

1.Per quanto non espressamente indicato nei precedenti articoli, valgono e si osservano le vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Richiesto io, dott.ssa Claudia Arcese, Ufficiale Rogante delegato alla stipula dei contratti presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ho ricevuto e reso pubblica la presente Convenzione mediante lettura a voce alta ed intelligibile alle parti contraenti le quali la approvano, essendo l'atto conforme alla loro volontà, e la sottoscrivono in mia presenza anche in margine di ciascun foglio. Tale atto è acquisito in formato digitale successivamente all'apposizione delle sottoscrizioni autografe, tramite scansione.

Io sottoscritto Ufficiale Rogante, ai sensi dell'articolo 52 bis della legge 89/1913, provvedo a chiudere il file della presente Convenzione, redatta su numero 18 facciate di cui 17 facciate interamente scritte per 25 (venticinque) righe e numero 21 (ventuno) righe della presente facciata, oltre 1 (una) pagina di procura speciale, sottoscrivendolo in formato digitale.

*Felizio Brun*

*Denise Trend*

*Francesca Adelaide Garufi*



Consolato Generale d'Italia  
Fiume

CONSOLATO GENERALE D'ITALIA  
FIUME

06/08/2019 Num. registro: 704

CORVA MARIN

Art. T.C. 18A	56,000
Euro:	415,520
Valuta:	415,600
Arrot.:	



Raccolta 2019

Repertorio n. 2

REPUBBLICA ITALIANA  
PROCURA SPECIALE

L'anno 2019, addì del mese di agosto, nella sede del Consolato Generale d'Italia a Fiume, davanti a me, dr. **Massimo BROGLIA**, Funzionario Commerciale, delegato all'esercizio delle funzioni notarili con Decreto Consolare n.6 del 3/06/2016 è personalmente comparso il Signor **CORVA Marin** nato a Zagabria (Croazia) il 27 ottobre 1980 e residente a Fiume (Croazia) in via C. Iliassich 13, OIB 0877465343, quale Comparsente, della cui identità io delegato all'esercizio delle funzioni notarili sono certo.

Il medesimo mi richiede di ricevere il presente atto, con il quale dichiara di nominare quale suo procuratore speciale il signor **TREMUL Maurizio**, nato a Capodistria (Slovenia) il 9 agosto 1962, residente a Bertocchi (Slovenia), in Ariol-Arjol 12A, C.F. TRMMRZ62M09DV, affinché in suo nome, conto ed interesse, stipuli la Convenzione tra il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale – Direzione Generale per l'Unione Europea, L'Unione Italiana e l'Università Popolare di Trieste per il 2019 (MAECI-UI-UPT 2019).

La presente procura è da esaurirsi in un unico contesto. Ed io, richiesto, ho ricevuto il presente atto fatto a Fiume (Croazia) che letto al comparsente e da lui stesso approvato e dichiarato pienamente conforme alla sua volontà, viene da lui con me sottoscritto. Compilato dal Delegato alle funzioni notarili, Funzionario Commerciale Massimo Broglia, l'atto consta di un foglio e occupa di scritto sin qui una facciata a norma di legge munito di timbro ufficiale.

Fiume, 6 agosto 2019

*F.to Marin Corva* .....

*Il Delegato notarile* .....

